

DAS PROFESSIONISTA

La tutela legale per la tua attività professionale

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA

Contratto di assicurazione di Tutela legale e perdite pecuniarie per l'attività professionale

Set informativo che contiene:
- **DIP (Documento informativo relativo al prodotto assicurativo)**
- **DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)**
- **Condizioni di assicurazione**

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Polizza di tutela legale e perdite pecuniarie per l'attività professionale

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA **Prodotto: DAS Professionista**

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS, al n. 1.00028, autorizzata con Decreto Ministeriale n. 3646 del 26/11/1959.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Si tratta di un'assicurazione di tutela legale per l'attività professionale che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti del contraente e delle persone che collaborano alla sua attività.

Che cosa è assicurato?

√ consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura;
√ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
√ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

La somma massima assicurata (massimale) è di 25.000 euro per sinistro, senza limite annuo. È possibile aumentare tale somma fino a 100.000 euro per sinistro, o diminuirla a 15.000 euro per sinistro.

Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:
√ ambito penale: difesa in caso di procedimento penale; se l'assicurato deve difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione, sono coperte inoltre le spese per le attività di Litigation PR per tutelare la propria reputazione sui media
√ ambito amministrativo: prevede tutela legale per opposizione a sanzioni amministrative per la presunta inosservanza di norme di legge diverse da quelle di natura fiscale e tributaria. Include inoltre alcune garanzie di perdite pecuniarie in caso di attacco cyber che provochi un danno reputazionale, in caso di violazione dei dati personali (Data Breach) che comporti l'avvio di un procedimento penale o amministrativo o in caso di presunta violazione del D. Lgs. 231/2001 per ridurre l'impatto delle sanzioni interdittive.
√ Ambito disciplinare: per opporsi a sanzioni disciplinari applicate dal proprio ordine professionale od organismo di controllo della professione, inclusa l'impugnazione davanti al giudice ordinario di primo grado.

È possibile estendere la garanzia, con il pagamento di un premio aggiuntivo, ai seguenti ambiti:
- danni extracontrattuali subiti e danni causati a terzi e clienti;
- ambito civile contrattuale;
- controversie con i clienti, scegliendo fra tre diverse opzioni di copertura;
- ambito penale, per la retroattività della garanzia;
- ambito fiscale-tributario e per le controversie con enti e istituti previdenziali e assistenziali (pacchetto fisco e previdenza);
- ambito proprietà intellettuale e concorrenza;
- danno erariale, compresa la retroattività di tale garanzia;
- vertenze con il proprio datore di lavoro, per coloro che svolgono l'attività in qualità di lavoratori dipendenti.

Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione **è esclusa** per:
x gli eventi che derivano da fatti dolosi dell'assicurato: in caso di procedimento penale per delitto doloso, DAS rimborsa le spese di difesa sostenute solo se l'assicurato è assolto o prosciolto con sentenza definitiva, o se il procedimento si conclude con un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, derubricazione del reato da doloso a colposo, patteggiamento o se interviene la prescrizione del reato;
x i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e i fatti conseguenti a guerre, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, serrate e eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
x le controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici a motore e aerei a motore,
x controversie che riguardano attività svolte in ambito medico-sanitario.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **non vale**:
! se il valore economico di una controversia, di un procedimento o se il valore della sanzione amministrativa è inferiore a 500 euro;
! per la materia fiscale, tributaria e amministrativa, salvo quanto esplicitamente indicato nelle garanzie;
! per controversie e procedimenti che riguardano immobili che non rientrano fra i beni assicurati e in ogni caso per quelle che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili o contratti di leasing immobiliare;
! le controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori e fra società e amministratori;
! le operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria o acquisto, cessione, affitto d'azienda o di quote societarie;
! per controversie nei confronti di DAS;
! per controversie e procedimenti che derivano dal reato di diffamazione a mezzo stampa.

DAS **non copre** le seguenti spese:
! spese per incarichi a legali e periti che non siano stati concordati con DAS e in generale le spese non concordate con DAS;
! spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio per incarichi a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
! spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
! spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D. M. n. 147/2022;
! onorari per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro;
! spese di viaggio e soggiorno dell'avvocato e del perito;
! spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
! spese rimborsate dalla controparte;
! spese per esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo e in ogni caso le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali;
! spese ulteriori a quelle del proprio legale per transazioni con la controparte non autorizzate da DAS;
! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
! oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l'IVA indetraibile nelle fatture dei professionisti incaricati.

Polizza di tutela legale e perdite pecuniarie per l'attività professionale

Dove vale la copertura?

√ In Europa: per procedimenti penali e per danni extracontrattuali
√ In Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: per controversie contrattuali
√ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: per opposizione a sanzione amministrativa e per le restanti garanzie.
√ Le garanzie di perdite pecuniarie "rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber" operano per gli eventi denunciati presso l'autorità competente in Italia.

Che obblighi ho?

Obblighi all'inizio del contratto:

- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:

- Devi pagare i premi o le rate di premio successive;
- Devi comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato; in caso di variazione del numero dei professionisti assicurati per l'attività svolta in proprio al di fuori dello studio/società, devi sostituire il contratto con uno nuovo che indichi il numero ed i riferimenti aggiornati di tali professionisti.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro:

- Devi denunciare il sinistro il prima possibile e in ogni caso entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del tuo caso;
- Devi comunicare l'eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assicuratori;
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia;
- Devi aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere;
- Devi comunicare a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo e autorizzare l'azione. Se le tue pretese non presentano possibilità di successo, puoi incaricare un legale procedendo per tuo conto e rischio;
- Per le prestazioni "rimozione contenuti lesivi della reputazione" e "Litigation PR" devi seguire le istruzioni fornite da DAS e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.

Quando e come devo pagare?

L'importo del premio è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili con maggiorazione del premio del 3% per i frazionamenti superiori al mensile il pagamento a rate mensili è possibile solo con addebito su conto corrente (SDD). L'importo è interamente dovuto anche se è frazionato. Se in polizza, nell'apposito spazio a disposizione, è indicato "indicizzazione: sì" il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT. Il premio può essere pagato all'intermediario cui la polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L'assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente. In caso di frazionamento mensile, a partire dal secondo anno di validità della polizza, la disdetta e l'interruzione del pagamento fanno cessare l'assicurazione all'ultima mensilità pagata.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto:

- per ripensamento nei primi 30 giorni dalla decorrenza se non è già stato denunciato un sinistro;
- se non intendi rinnovare l'assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso. Il preavviso non è richiesto in caso di frazionamento mensile;
- se non intendi accettare le nuove condizioni di assicurazione e di premio eventualmente proposte da DAS al rinnovo del contratto, omettendo di pagare il premio entro 30 giorni dalla scadenza;
- se non hai più necessità dell'assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per chiusura dell'attività), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- da entrambe le parti dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.

Le richieste possono essere comunicate:

- mediante lettera raccomandata a DAS SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it.

Assicurazione di tutela legale e perdite pecuniarie per l'attività professionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: DAS Professionista

Data di aggiornamento: 23/10/2026

Il DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione è una Società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Via Enrico Fermi, 9/B – 37135 Verona; recapito telefonico: +39 045.8372611; sito internet: https://www.das.it ; indirizzo di posta elettronica: info@das.it ; indirizzo PEC: dasdifesalegale@pec.das.it ed è iscritta al numero 1.00028 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2025: € 67.088.000, di cui risultato economico di periodo € 17.848.000. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 214% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.das.it

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

GARANZIA BASE: Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dal contraente: **Rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber** copre gli eventi descritti con i limiti indicati dalla Sezione 1, articolo 1.2, pag. 3 set informativo disponibile su www.das.it. **Modello organizzativo riparatorio Decreto Legislativo 231/2001 copre** gli eventi descritti con i limiti indicati dalla Sezione 1, articolo 1.2, pag. 4 set informativo disponibile su www.das.it. **Piano di rimedio a un Data Breach copre** gli eventi descritti con i limiti indicati dalla Sezione 1, articolo 1.2, pag. 4 set informativo disponibile su www.das.it.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Retroattività della garanzia nei procedimenti penali: La garanzia opera anche per i procedimenti penali che riguardano fatti posti inessere prima della data di decorrenza della polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità di questo contratto. Il contraente può stabilire da quando opera la retroattività, scegliendo tra le opzioni proposte

Tutela legale danni extracontrattuali: opera per ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'assicurato a causa di fatto illecito di terzi; difendersi da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'assicurato; richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile.

Pacchetto contrattuale: per gli eventi descritti e con i limiti indicati dalla Sezione 1, articolo 1.5, pag. 4,5 set informativo disponibile su www.das.it.

Tutela completa danni causati e controversie con i clienti: per gli eventi descritti e con i limiti indicati dalla Sezione 1, articolo 1.6, pag. 5 set informativo disponibile su www.das.it.

Controversie con i clienti senza azione in giudizio: per gli eventi descritti e con i limiti indicati dalla Sezione 1, articolo 1.7, pag. 5 set informativo disponibile su www.das.it.

Vertenze col datore di lavoro: per la tutela del contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, se deve sostenere vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro, compresa l'azione di rivalsa che il datore di lavoro intende esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

Danno erariale: copre la difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. Se l'assicurato ha un'assicurazione di responsabilità patrimoniale attiva, interviene dopo l'esaurimento del massimale per coprire le spese di resistenza e soccombenza. Se l'assicurazione è valida ma non operante per esclusioni o perché l'evento non è compreso tra i rischi assicurati, opera in primo rischio. Negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore o dell'ente di appartenenza, copre le spese legali entro i valori minimi dei parametri forensi. Inoltre, la garanzia è valida per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre.

Retroattività della garanzia nei procedimenti per danno erariale: opera anche per i procedimenti conseguenti a fatti posti in essere prima della data di decorrenza della polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità di questo contratto. Il contraente può scegliere il numero di anni di retroattività tra le opzioni proposte.
Pacchetto fisco e previdenza: per gli eventi descritti e con i limiti indicati dalla Sezione 1, articolo 1.11, pag. 6 set informativo disponibile su www.das.it.
Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza sleale: per gli eventi descritti e con i limiti indicati dalla Sezione 1, articolo 1.11, pag. 6 set informativo disponibile su www.das.it.
Estensione del periodo di postuma da 2 a 10 anni: la garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro dieci (10) anni dalla sua cessazione, anziché entro due (2) anni; la scelta di tale estensione è riportata in polizza. Il contraente non ha diritto a nessuna copertura postuma se interrompe il contratto per stipulare una copertura di tutela legale con un altro assicuratore.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Per il **pacchetto base**: controversie di diritto civile in genere; procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a sanzioni amministrative; per l'opposizione a sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria. Per l'estensione "**Danni subiti e danni causati a integrazione dell'RC professionale**" le richieste risarcitorie: non legate a danni extracontrattuali subiti dall'assicurato o alla chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile; ove l'assicurato non ha un'assicurazione di responsabilità civile o se la stessa non è in regola con il pagamento dei premi; per le quali l'assicurazione di responsabilità civile non opera per la presenza di una franchigia o di uno scoperto; per le quali l'assicurazione di responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, oppure se la controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali. Per il **pacchetto contrattuale:** controversie di diritto civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente a clienti. Per l'estensione "**Tutela completa danni causati e controversie con i clienti**": controversie di lavoro; per controversie con i fornitori; controversie che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili. Per l'estensione **Danno erariale**: dolo dell'*assicurato*; procedimenti di natura amministrativa diversi da quelli instaurati presso la Corte dei Conti per danno erariale. Per il **pacchetto fisco e previdenza**: per impugnazioni di provvedimenti amministrativi non soggetti alla giurisdizione tributaria, procedimenti conclusi con ravvedimento operoso, richieste integralmente rigettate, controversie sul pagamento di contributi previdenziali, procedimenti sulla proprietà intellettuale e controversie derivanti dall'uso di veicoli a motore, mezzi nautici e aerei. Per il **pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza**: se le richieste dell'assicurato non vengono integralmente accolte, o se le richieste di controparte non vengono integralmente respinte; mere diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell'azione in giudizio per il risarcimento danni; controversie concluse con transazione o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell'azione in giudizio; procedimenti amministrativi che derivano dall'inosservanza di norme in materia di proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, esclusiva o in tema di concorrenza; controversie di diritto civile non indicate tra le garanzie in copertura.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia di **tutela legale (compresa nella garanzia base)**non copre anticipi di spese in caso di procedimento penale per delitto doloso in attesa del provvedimento definitivo oltre i 5.000 euro. La garanzia di tutela legale per le **attività di Litigation PR (compresa nella garanzia base)** copre fino a un massimo di 7.000 euro per sinistro. La garanzia di **perdite pecuniare sicurezza, privacy e cyber (compresa nella garanzia base)** opera con il limite di 5.000,00 euro per sinistro.
Per la garanzia **retroattività della garanzia nei procedimenti penali** valgono i seguenti limiti: se a favore dell'assicurato opera un'altra polizza di tutela legale che copre il rischio sottoscritta con altro assicuratore prima della polizza DAS, la garanzia di DAS opera a esaurimento del massimale della polizza precedentemente sottoscritta; se anche la polizza sottoscritta con un altro assicuratore opera in secondo rischio, la garanzia DAS opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.
Per l'estensione **Danni subiti e danni causati a integrazione dell'RC professionale**, la garanzia **Citazione in giudizio dell'assicuratore di responsabilità civile** opera con il limite di 2.500 euro per evento.
Per l'estensione **Pacchetto contrattuale,** in caso di controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore del contraente, il quale abbia avanzato la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.
Per l'estensione **Tutela completa danni causati e controversie con i clienti** valgono i seguenti limiti: sono coperte le controversie nel limite del numero di casi scelti; per le richieste di risarcimento per danni causati, se la polizza di RC professionale non può essere attivata per motivi diversi da un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati: la presente garanzia opera nel limite del 50% del massimale indicato in polizza; l'assistenza in fase giudiziale se nei confronti del debitore risultano situazioni economiche pregiudizievoli viene limitata alla sola fase di risoluzione amichevole della controversia, comprensiva di stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.
Per l'estensione **Danno erariale valgono i seguenti limiti:** opera nei limiti del massimale di 25.000 euro per sinistro, salvo non sia indicato un massimale inferiore; se la polizza di Responsabilità Civile non può essere attivata per motivi diversi da

un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati, il rimborso delle spese viene calcolato nei limiti dei valori minimi dei parametri forensi stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022; per la presentazione di deduzioni scritte a seguito di invito a dedurre la garanzia opera nel limite di 3.000 euro.
L'estensione **pacchetto fisco e previdenza** opera con i seguenti limiti: La fase di contraddittorio con le autorità fiscali è coperta per un caso all'anno fino a 2.500 euro per sinistro. La fase giudiziale è coperta integralmente se le richieste dell'assicurato sono accolte completamente, mentre è coperta al 50% se sono accolte solo parzialmente. DAS non anticipa le spese, ma le rimborsa secondo queste condizioni una volta ottenuto il provvedimento definitivo.
La garanzia **Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza** opera fino alla metà dell'importo del massimale indicato in polizza e comunque fino ad un massimo di 25.000 euro.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a:

- persone fisiche che svolgono la professione di libero professionista in areee diverse dall'ambito medico-sanitario dipendente/dirigente pubblico; particante/tirocinante;Agente/rappresentante/venditore.
- persone giuridiche appartenenti ai settori Attività Immobiliare; Servizi Bancari, Finanziari, Assicurativi e Servizi Vari

che esprimono il bisogno di tutela legale della propria professione.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
Sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 25,89% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 045 8351025; tramite il sito internet della Compagnia www.das.it via mail all'indirizzo e mail: servizio.clienti@pec.das.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	E' obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	E' obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC dasdifesalegale@pec.das.it o presso la Sede Legale di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA. E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Mnistero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (L. 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	E' possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a DAS.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: - arbitrato in caso di conflitto di interessi o di accordo sulla gestione delle prestazioni per la Sezione Tutela Legale le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilitstica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link oblio-oncologico.pdf.

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile è pari al 21,25%

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.

DAS Professionista
Condizioni di assicurazione

Indice

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO Pg. 3

SCHEMA DELLE GARANZIE Pg. 4

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO Pg. 6

SEZIONE 1: CHE COSA È ASSICURATO? Pg. 7

Articolo 1.1 – Pacchetto base - Garanzie di tutela legale
Articolo 1.2 – Garanzie di perdite pecuniarie “sicurezza, privacy e cyber”
Articolo 1.3 – Estensione di garanzia “Retroattività della garanzia nei procedimenti penali”
Articolo 1.4 – Estensione di garanzia “Danni subiti e danni causati a integrazione dell’RC professionale”
Articolo 1.5 – Estensione di garanzia “Pacchetto contrattuale”
Articolo 1.6 – Estensione di garanzia “Tutela completa danni causati e Controversie con i clienti”
Articolo 1.7 – Estensione di garanzia “Controversie con i clienti senza azione in giudizio”
Articolo 1.8 – Estensione di garanzia “Vertenze con il datore di lavoro”
Articolo 1.9 – Estensione di garanzia “Danno erariale”
Articolo 1.10 – Estensione di garanzia “Retroattività della garanzia Danno erariale”
Articolo 1.11 – Estensione di garanzia “Pacchetto fisco e previdenza”
Articolo 1.12 – Estensione di garanzia “Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza”
Articolo 1.13 – Chi è assicurato
Articolo 1.14 – Attività e beni assicurati

SEZIONE 2: CHE COSA NON È ASSICURATO? Pg. 13

Articolo 2.1 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Articolo 2.2 – Esclusioni specifiche garanzie “pacchetto base”
Articolo 2.3 – Esclusioni specifiche garanzia “danni subiti e danni causati a integrazione dell’RC professionale”
Articolo 2.4 – Esclusioni specifiche garanzia “pacchetto contrattuale”
Articolo 2.5 – Esclusioni specifiche garanzia “Tutela completa danni causati e Controversie con i clienti”
Articolo 2.6 – Esclusioni specifiche garanzia “Danno erariale”
Articolo 2.7 – Esclusioni specifiche “pacchetto fisco e previdenza”
Articolo 2.8 – Esclusioni specifiche “pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza”

SEZIONE 3: CI SONO LIMITI DI COPERTURA? Pg. 14

Articolo 3.1 - Limitazioni di copertura comuni a tutte le garanzie
Articolo 3.2 - Limitazioni di copertura specifiche per la garanzia “retroattività della garanzia nei procedimenti penali” e “retroattività danno erariale”
Articolo 3.3 - Limitazioni di copertura specifiche per la garanzia “Pacchetto contrattuale”
Articolo 3.4 - Limitazioni di copertura specifiche per le garanzie “Tutela completa danni causati e Controversie con i clienti” e “Controversie con i clienti senza azione in giudizio”
Articolo 3.5 - Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS

SEZIONE 4: DOVE VALE LA COPERTURA? Pg. 15

Articolo 4.1 – Estensione territoriale delle garanzie
Articolo 4.2 - Clausola di esclusione territoriale

SEZIONE 5: CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L’IMPRESA? Pg. 16

Articolo 5.1 – Cosa fare in caso di Sinistro
Articolo 5.2 – Modalità di gestione delle prestazioni
Articolo 5.3 – Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza
Articolo 5.4 – Esonero di responsabilità
Articolo 5.5 – Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni
Articolo 5.6 – Altre Assicurazioni per lo stesso rischio
Articolo 5.7 – Dichiarazioni del contraente/assicurato - variazione del rischio
Articolo 5.8 – Modalità di comunicazione con DAS
Articolo 5.9 – Prescrizione

SEZIONE 6: QUANDO E COME DEVO PAGARE? Pg. 19

Articolo 6.1 – A quanto ammonta e come si paga l’assicurazione
Articolo 6.2 - Aggiornamento del Premio e del Massimale per indicizzazione
Articolo 6.3 – Regolazione del premio

SEZIONE 7: QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? Pg. 19

Articolo 7.1 – Periodo di validità del contratto
Articolo 7.2 – Risoluzione del contratto
Articolo 7.3 – Quando un Sinistro è considerato in garanzia

SEZIONE 8: COME POSSO DISDIRE LA Polizza? Pg. 21

Articolo 8.1 – Disdetta
Articolo 8.2 – 30 giorni per ripensarci: il diritto di ripensamento
Articolo 8.3 – Recesso per cessazione del rischio
Articolo 8.4 – Recesso a seguito di sinistro

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Pg. 22

Articolo 9 – Foro competente
Articolo 10 – Tasse e imposte
Articolo 11 – Richiamo alle norme di legge
Articolo 12 – Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

DAS Professionista
Condizioni di assicurazione

Presentazione del prodotto

LA Polizza DAS PROFESSIONISTA
È il prodotto DAS rivolto ai liberi professionisti, ai professionisti dipendenti o parasubordinati e agli studi professionali o società tra professionisti, che si vogliono assicurare per gli Eventi che possono coinvolgere la loro attività professionale. Fornisce assistenza legale e copre le spese necessarie nei casi specificati nello Schema delle garanzie.

FUNZIONAMENTO
- La garanzia Pacchetto base **sempre operante** offre assistenza legale e copre:
  - la difesa in procedimenti penali;
  - l'opposizione a Sanzioni Amministrative non fiscali e tributarie;
  - l'opposizione a procedimenti disciplinari promossi dall'Ordine professionale o dall'organismo di controllo della professione;
  - le spese necessarie per la tutela della reputazione dell'Assicurato in caso di attacco cyber;
  - alcune perdite economiche connesse a violazioni della privacy, attacchi informatici e procedimenti legati al D.Lgs. 231/2001.

- Le garanzie **opzionali** sono:
  - Retroattività della garanzia nei procedimenti penali;
  - Danni subiti e danni causati a integrazione dell'RC professionale;
  - Pacchetto contrattuale che offre tutela per Controversie con fornitori, collaboratori e dipendenti e per vertenze relative agli immobili assicurati;
  - Tutela completa danni causati e Controversie con i clienti;
  - Controversie con i clienti senza azione in giudizio;
  - Vertenze con il datore di lavoro;
  - Danno erariale;
  - Retroattività della garanzia per danno erariale;
  - Pacchetto fisco e previdenza che offre tutela per procedimenti in ambito fiscale, tributario e previdenziale;
  - Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza che offre tutela in materia di Proprietà industriale, diritto d'autore e concorrenza sleale;
  - Estensione del periodo di postuma fino a dieci anni.

  Gestione diretta stragiudiziale
  DAS gestisce direttamente la fase stragiudiziale delle Controversie al fine di risolvere rapidamente la vicenda ed evitare all'Assicurato, se possibile, di ricorrere al tribunale.

  Causa in giudizio
  Se l'Assicurato deve affrontare una causa in giudizio, DAS indica un avvocato per supportarlo. L'Assicurato in alternativa può scegliere di farsi assistere dal proprio legale di fiducia, previo opportuno confronto con la Compagnia.

AVVERTENZE
Le condizioni sono suddivise in sezioni, le quali riportano lo stesso titolo e le stesse icone utilizzate anche nei documenti precontrattuali (DIP e DIP aggiuntivo).
Sono evidenziati in **grassetto** i testi del contratto che prevedono:
- oneri e obblighi a carico dell'Assicurato o del Contraente;
- esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia;
- nullità, decadenze o rivalse.

Le parole con l'iniziale MAIUSCOLA si riferiscono invece a termini ai quali viene dato il significato indicato nelle definizioni. Abbiamo sottolineato i testi del contratto che offrono dei vantaggi ad Assicurato o Contraente.
I testi nei riquadri con bordo azzurro sono commenti o esempi che permettono di chiarire alcune Parti del contratto, ma non costituiscono parte integrante delle condizioni di assicurazione.
L'Assicurato può verificare se i dati inseriti in Polizza sono corretti e se sono presenti le garanzie che ha richiesto anche utilizzando lo SCHEMA DELLE GARANZIE.
In caso di Sinistro l'Assicurato deve denunciare l'accaduto a DAS il prima possibile in uno dei seguenti modi:
- contattando il **numero verde 800849090**
- accedendo all'Area clienti sul sito www.das.it

NUMERO VERDE DEDICATO AI CLIENTI DAS - 800849090
L'Assicurato può accedere rapidamente alla consulenza legale telefonica per ottenere il parere di un avvocato esperto in materia ed evitare di compiere passi falsi.
Può inoltre denunciare il proprio Sinistro per attivare le garanzie di Polizza.

AREA RISERVATA
Dal sito www.das.it è possibile accedere all'Area riservata per i clienti DAS.
Per registrarsi è sufficiente inserire il numero di Polizza, il codice fiscale o la partita IVA e un indirizzo e-mail valido.
Dall'Area riservata sono disponibili servizi dedicati, grazie ai quali si può:
- pagare la Polizza;
- verificare i propri contratti attivi e le garanzie acquistate;
- richiedere una consulenza legale telefonica o l'apertura di un Sinistro;
- monitorare lo stato del Sinistro;
- richiedere la modifica dei consensi privacy.

DAS Professionista
Condizioni di assicurazione

Schema delle garanzie

Garanzia base	Garanzia principale sempre operante
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Condizioni di attivazione	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIA BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
PACCHETTO BASE **Garanzie di tutela legale** - Difesa in un procedimento penale - Anticipo spese in caso di procedimento penale per Delitto Doloso - Opposizione contro Sanzioni Amministrative per presunta violazione di una norma di legge - Attività di Litigation PR a seguito di procedimento penale per delitto colposo/contravvenzione **Garanzie di perdite pecuniarie "sicurezza, privacy e cyber"** Rimborso spese necessarie per: - rimuovere contenuti lesivi della reputazione da siti o piattaforme web a seguito di attacco informatico - adeguare il Modello di Organizzazione e Gestione - rimediare ad un Evento di Data Breach		Garanzia sempre operante
CONSULENZA LEGALE TELEFONICA Consulenza legale telefonica per ottenere chiarimenti da un legale		Garanzia sempre operante
	RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI Difesa dell'Assicurato in un procedimento penale per fatti posti in essere prima della decorrenza della Polizza, ma di cui si viene a conoscenza durante la validità del contratto. Periodo di retroattività da 1 a 5 anni	Estensione facoltativa Pacchetto base
	DANNI SUBITI E DANNI CAUSATI A INTEGRAZIONE DELL'RC PROFESSIONALE - Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali subiti da terzi - Difesa per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi o a clienti, in secondo rischio rispetto all'RC - Difesa per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi o a clienti, in primo rischio se l'RC valida e regolare nei pagamenti esclude il caso e la sentenza stabilisce che l'Assicurato non è responsabile - Chiamata in causa compagnia RC	Estensione facoltativa Pacchetto base
	PACCHETTO CONTRATTUALE - Controversie contrattuali con fornitori - Vertenze individuali di lavoro con dipendenti, agenti, rappresentanti e somministrati - Controversie in materia di proprietà e altri diritti reali su immobili assicurati	Estensione facoltativa Pacchetto base.
	TUTELA COMPLETA DANNI CAUSATI E CONTROVERSIE CON I CLIENTI - Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali subiti da terzi - Difesa per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi o a clienti, in secondo rischio rispetto all'RC - Difesa per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi o a clienti, in primo rischio se l'RC valida e regolare nei pagamenti esclude il caso e la sentenza stabilisce che l'Assicurato non è responsabile - Difesa per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi o a clienti, in primo rischio nel limite del 50% del Massimale, negli altri casi - Controversie contrattuali con clienti, compreso recupero crediti	Estensione facoltativa Pacchetto base. Acquistabile solo se è stata acquistata anche l'estensione "tutela legale danni subiti e danni causati a integrazione dell'RC professionale"

DAS Professionista
Condizioni di assicurazione

GARANZIA BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
	CONTROVERSIE CON I CLIENTI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO Controversie contrattuali con clienti, con gestione stragiudiziale di 3 casi per anno assicurativo	Estensione facoltativa Pacchetto base. Acquistabile solo se è stata acquistata anche l'estensione "Tutela legale danni subiti e danni causati a integrazione dell'RC professionale"
	VERTENZE COL DATORE DI LAVORO Controversie contrattuali che derivano dal contratto di lavoro	Estensione facoltativa Pacchetto base. Acquistabile solo se il Contraente è dipendente
	DANNO ERARIALE Difesa per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto: - In secondo rischio rispetto all'Assicurazione di responsabilità patrimoniale - In primo rischio rispetto all'Assicurazione di responsabilità patrimoniale se la stessa risulti valida e regolare nei pagamenti ma non operi per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati - In primo rischio rispetto all'Assicurazione di responsabilità patrimoniale nel limite dei valori minimi dei parametri forensi (D.M. n. 147/2022), negli altri casi	Estensione facoltativa Pacchetto base.
	RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA DANNO ERARIALE Difesa dell'Assicurato in un procedimento per danno erariale per fatti posti in essere prima della decorrenza della Polizza, ma di cui si viene a conoscenza durante la validità del contratto. Periodo di retroattività da 1 a 5 anni	Estensione facoltativa Pacchetto base. Acquistabile solo se sono state acquistate le garanzie "Danno erariale" e "Retroattività penale"
	PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA - Procedimenti in ambito fiscale e tributario previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 546/92 - Controversie con enti e Assicurazioni sociali e previdenziali	Estensione facoltativa Pacchetto base.
	PACCHETTO PROPRIETA' INTELLETTUALE E CONCORRENZA **Garanzie di tutela legale** Controversie in materia di proprietà intellettuale e industriale (marchi, brevetti, diritto d'autore, opere dell'ingegno, esclusiva, concorrenza sleale)	Estensione facoltativa Pacchetto base.
	ESTENSIONE DEL PERIODO DI POSTUMA Estensione della garanzia agli Eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro dieci (10) anni dalla sua cessazione, anziché entro due (2) anni; periodo di postuma indicato in Polizza	Estensione facoltativa Pacchetto base.

DAS Professionista
Condizioni di assicurazione

Definizioni utilizzate in questo contratto

Nel contratto di Assicurazione DAS Professionista, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola.

Arbitrato	È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una Controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicuratore	La compagnia di assicurazioni.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	È il soggetto con partita iva o codice fiscale italiani che stipula l'Assicurazione.
Contravvenzione	È una tipologia di reato, punita con l'arresto e/o l'ammenda.
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'Evento dannoso.
DAS	La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. , con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona.
Delitto	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come contenute nel Codice civile e nelle altre disposizioni applicabili.
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
Evento	Fatto dannoso che dà origine al sinistro.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
Franchigia	Quota di indennizzo che resta a carico dell'Assicurato.
Libro Unico del Lavoro	È il supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Litigation PR	Si intendono l'insieme delle attività di relazioni pubbliche finalizzate alla gestione del processo di comunicazione all'avvio o nel corso di un procedimento penale, con l'obiettivo di garantire la tutela della reputazione dell'Assicurato.
Massimale	La somma entro la quale DAS risponde per ogni Sinistro.
Network	Avvocati che collaborano con DAS in maniera continuativa e che possono essere incaricati per la gestione della fase stragiudiziale di un Sinistro ed eventualmente anche per il seguito giudiziale.
Parti	Il Contraente e DAS.
Patteggiamento	È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle parti"). Con il Patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo.
Periodo di validità del contratto	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in Polizza e la data di scadenza della Polizza.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Postuma	Periodo in cui si garantiscono i Sinistri avvenuti nel periodo di efficacia del contratto ma di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza dopo la scadenza.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Prescrizione del reato	Estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo si avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l'imputato. È disciplinata nel codice penale agli artt. 157-161.
Primo rischio	Si riferisce alla situazione in cui, in presenza di più Assicurazioni che coprono lo stesso rischio, la garanzia di questo contratto opera per prima.
Proprietà industriale	L'espressione Proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. I diritti di Proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal codice della Proprietà industriale (CPI).
Risoluzione amichevole delle Controversie	È l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della Controversia tra le Parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
Sanzione Amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione Amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
Secondo rischio	Si riferisce alla situazione in cui, in presenza di più Assicurazioni che coprono lo stesso rischio, la garanzia di questo contratto opera dopo l'esaurimento del Massimale dell'altro assicuratore.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese Peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente di parte).
Spese di Soccombenza	Spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa. Per quanto attiene a questo contratto, si intendono le spese che il giudice pone a carico dell'Assicurato ma che sarebbero onere della controparte.
Transazione	Accordo con il quale le parti, attraverso reciproche concessioni, pongono fine a una Controversia.

DAS Professionista
Condizioni di assicurazione

SEZIONE 1 - CHE COSA È ASSICURATO?

ARTICOLO 1.1 - PACCHETTO BASE - GARANZIE DI TUTELA LEGALE

1.1.1. DAS tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

1.1.2. La garanzia opera per i seguenti Eventi:

a) difendersi in un procedimento penale. Sono incluse le spese per le indagini difensive preventive legali e tecniche svolte secondo le previsioni dell'art 391 novies c.p.p. e dell'art. 121 c.p.p. e successive modifiche.

Limiti di copertura

- La garanzia opera con i limiti previsti per i Delitti Dolosi all'articolo 2.1 lettera a);

- Le spese per le indagini difensive sono coperte nel limite di € 5.000,00 per Sinistro.

b) presentare opposizione, davanti all'autorità competente, contro una Sanzione Amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge. Sono incluse le spese per la difesa dell'Assicurato nell'eventuale fase che precede l'emissione del provvedimento sanzionatorio contro cui presentare ricorso, se prevista dalla legge (ad esempio, per la presentazione di scritti difensivi o per la richiesta di audizione).

Limiti di copertura

- La garanzia non vale per violazioni della normativa fiscale e tributaria;

- Le spese per la fase antecedente all'emissione del provvedimento sanzionatorio sono coperte nel limite di € 5.000,00 per Sinistro.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia vale se viene contestata la violazione delle seguenti normative:

1) Normativa sulla Privacy (GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, Codice Privacy – Decreto Legislativo 196/2003, successive integrazioni e modifiche);
2) Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008, successive integrazioni e modifiche);
3) Responsabilità amministrativa da reato ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", Decreto Legislativo 231/2001, successive integrazioni e modifiche)
4) Codice dell'ambiente ("Testo unico in materia ambientale", Decreto Legislativo n. 152/2006, successive integrazioni e modifiche).

c) presentare opposizione al proprio ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza con avvio di procedimento disciplinare a carico dell'Assicurato. La garanzia vale anche per impugnare il provvedimento sanzionatorio davanti al giudice ordinario di primo grado.

1.1.3. In relazione a tali Eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare il procedimento penale, amministrativo o disciplinare.

Limiti di copertura

La garanzia opera:

- fino all'importo del Massimale indicato in Polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto;

- Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.5 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS".

1.1.4. Per i medesimi Eventi DAS, su richiesta dell'Assicurato:

a) fornisce consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto un procedimento o una Controversia legale, per ottenere un parere legale in materia, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) anticipa le spese necessarie per un procedimento penale per Delitto Doloso, in attesa della definizione del giudizio, con **restituzione a DAS se il procedimento si conclude con una sentenza o un provvedimento che non rientra tra quelli in copertura. L'importo anticipato andrà restituito entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da cui risulta la non operatività della garanzia. Il Contraente e l'Assicurato sono obbligati in solido alla restituzione di tali somme**;
c) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione**.

1.1.5. Se l'Assicurato deve difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione, DAS sostiene o rimborsa inoltre le spese per le attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media. Le attività coperte riguardano:

a) lo studio del caso attraverso l'analisi di documenti e il confronto, diretto o a distanza, con l'Assicurato;
b) l'attivazione di un team di crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in Litigation PR e gestione e difesa della crisi di reputazione;
c) il monitoraggio dei media, con esclusivo riguardo alla carta stampata e alle evidenze online, con conseguente attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa; l'individuazione di profili diffamatori da segnalare all'Assicurato e al suo legale; la stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

Limiti di copertura

La garanzia Litigation PR copre fino a un massimo di 7.000 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza, e solo tramite l'utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato da DAS.

Consulenza legale: cos'è (art. 1.1.4. lett. a)
Il servizio di consulenza legale telefonica è fondamentale per avere un primo confronto con un avvocato esperto e chiarire la propria posizione dal punto di vista legale, conoscendo i propri diritti e doveri in base alla normativa vigente. In questo modo l'Assicurato può evitare di fare passi falsi o attendere che una piccola Controversia diventi difficile da risolvere.

Attività di Litigation PR: cos'è (art. 1.1.5.)
Se al procedimento giudiziario si affianca un processo mediatico, quest'ultimo può screditare le persone prima ancora di verificare i fatti e condannare quindi "prima" dell'eventuale condanna reale. Il risultato del processo mediatico, molto più rapido di quello della giustizia che può richiedere invece anni, può creare gravi danni alla reputazione. DAS mette a disposizione dell'Assicurato un team di professionisti della comunicazione, specializzati nella gestione dei rapporti con i media e l'opinione pubblica, che affianca l'attività del legale e delle altre professionalità necessarie alla gestione del caso.

Quali spese sono garantite: elenco esemplificativo (art. 1.1.3.)
DAS garantisce, entro i limiti del Massimale e delle condizioni stabiliti in Polizza, le seguenti spese preventivamente concordate:
- spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
- onorari di un legale domiciliatario nel limite di 3.000 euro per Sinistro;
- spese Peritali;
- spese di giustizia;
- spese di Soccombenza liquidate a favore della controparte;
- spese legali conseguenti a una Transazione, comprese le spese legali della controparte (se autorizzate da DAS);
- spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;
- spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria (solo se l'Assicurato si costituisce Parte civile nel procedimento penale che si instaura di conseguenza);
- spese degli arbitri e del legale intervenuti in Arbitrato;
- spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
- spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo;
- contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- IVA indicata nelle parcelle dei professionisti incaricati, quando l'Assicurato non può detrarla.

ARTICOLO 1.2 - GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE "SICUREZZA, PRIVACY E CYBER"

DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dal Contraente:

a) Rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di procedimento amministrativo o penale o di attacco cyber, tramite l'utilizzo del servizio offerto dal fornitore individuato da DAS. DAS rimborsa le spese sostenute dal Contraente per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l'impatto negativo di contenuti pubblicati online che ledono la propria reputazione, quella del legale rappresentante o del titolare a seguito di:
   i. procedimento amministrativo o penale a carico del Contraente, del legale rappresentante o del titolare;
   ii. un attacco informatico o un furto d'identità che comporta l'accesso non autorizzato a:
      • sistemi informatici aziendali;
      • account aziendali di posta elettronica;
      • profili aziendali su siti o social media.

Limiti di copertura
La garanzia:
- **copre fino a un massimo di 5.000 euro per Sinistro;**
- **opera solo se il Contraente ha denunciato l'attacco informatico, il furto d'identità o l'accesso non autorizzato alle autorità competenti.**

b) **Modello organizzativo riparatorio Decreto Legislativo 231/2001**. Se l'Assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per la presunta violazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e in seguito alle indagini risulta che non ha adottato un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione, al fine di ridurre l'impatto delle sanzioni interdittive in materia di D. Lgs. 231/01, DAS rimborsa le spese per:
   1. redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione;
   2. predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative;
   3. la consulenza tecnica d'ufficio posta a carico dell'Assicurato.

Limiti di copertura
La garanzia copre fino a un massimo di 5.000,00 euro per Sinistro.

c) **Piano di rimedio a un Data Breach**: In caso di Evento di Data Breach per la Protezione dei Dati Personali, DAS rimborsa le spese sostenute per:
   1. effettuare la notifica all'Autorità Garante;
   2. effettuare la comunicazione ai soggetti interessati;
   3. redigere un piano di azioni di rimedio;
   4. la consulenza necessaria per l'implementazione o revisione della documentazione privacy.

La garanzia opera anche in assenza di procedimento penale o amministrativo.
Limiti di copertura
La garanzia copre fino a un massimo di 5.000,00 euro per Sinistro.

Garanzie accessorie
(valide solo se espressamente indicate in Polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo premio)

ARTICOLO 1.3 - GARANZIA "RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI"
1.3.1 La garanzia di tutela legale in sede penale di cui all'art. 1.1.2 lett. a) opera per il numero di anni indicato in Polizza anche per i procedimenti penali relativi a fatti posti in essere dall'Assicurato in data antecedente alla decorrenza del presente contratto di Assicurazione (periodo di retroattività), se la prima conoscenza di tali fatti da parte dell'Assicurato avviene durante il periodo di efficacia del contratto stesso ed è denunciata all'Assicuratore nei termini di Polizza.
1.3.2 Per prima conoscenza del fatto penalmente rilevante si intende la data in cui l'Assicurato (o un suo legale rappresentante) riceve per la prima volta notifica dei seguenti atti:
a) informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.);
b) avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.);
c) decreto di citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.);
d) richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.);
e) qualsiasi altro atto formale emesso dall'Autorità Giudiziaria o da un organo di Polizia Giudiziaria da cui risulta in modo certo l'iscrizione dell'Assicurato nel registro degli indagati o l'avvio di un'azione penale a suo carico per un fatto specifico.

La garanzia non opera se alla data di stipula del contratto l'Assicurato è già a conoscenza del fatto penalmente rilevante.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, DAS considera l'Assicurato a conoscenza del fatto penalmente quando, anteriormente alla stipula del contratto si verificano ipotesi di:
1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.) , infortunio sul lavoro o lesioni personali (art. 589 e 590 c.p)
2) Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art 434 e 449 c.p.)
3) Incendio (423 c.p.)

ARTICOLO 1.4 - GARANZIA "DANNI SUBITI E DANNI CAUSATI A INTEGRAZIONE DELL'RC PROFESSIONALE"
1.4.1. DAS tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.
1.4.2. La garanzia opera per:
a) ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
b) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato. Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:
   i. in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile che copre l'evento: **a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di Soccombenza**[1];
   ii. in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e Soccombenza **solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali**.
c) richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'Assicuratore della responsabilità civile, nel limite di 2.500,00 euro per Evento.

1.4.3. In relazione a tali Eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Peritali, investigative e processuali necessarie per la Risoluzione amichevole delle Controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza o nella singola garanzia e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.5 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS"**.
1.4.4. Per i medesimi Eventi DAS, su richiesta dell'Assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una Controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.5 - GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE"
1.5.1. DAS tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.
1.5.2. La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto Civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:
a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal Contraente a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal Contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
b) vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, con lavoratori con contratto di somministrazione o con agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del Contraente;
c) diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili assicurati.

1.5.3. In relazione a tali Eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Peritali, investigative e processuali necessarie per la Risoluzione amichevole delle Controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del Massimale**

[1] Come previsto dall'art. 1917 del codice civile

indicato in Polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.5 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS".
1.5.4. Per i medesimi Eventi DAS, su richiesta dell'Assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una Controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.6 - GARANZIA "TUTELA COMPLETA DANNI CAUSATI E CONTROVERSIE CON I CLIENTI"

1.6.1. DAS tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.
1.6.2. La garanzia opera per:

a) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:
   1) in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile che copre l'evento: **a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di Soccombenza**[2], nel limite del Massimale indicato in Polizza;
   2) in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi che **non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi Assicurati**: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e Soccombenza, nel limite del Massimale indicato in Polizza;
   3) negli altri casi, inclusa la **mancata risposta dell'Assicuratore della responsabilità civile alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità**: la garanzia opera a primo rischio, **nel limite del 50% del Massimale indicato in Polizza**. Per questa garanzia, DAS considera come mancata risposta dell'Assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato. Se, tuttavia, entro tale periodo l'Assicurato riceve invito ad aderire ad una procedura di ADR, la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del Massimale indicato in Polizza.

b) affrontare Controversie di Diritto Civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte **diversi da quelli indicati al punto precedente** e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente **esclusivamente a clienti,** anche a distanza (ad esempio, via web). Sono incluse le Controversie per il recupero di crediti.

1.6.3. In relazione a tali Eventi, DAS assume a proprio carico le spese legali, Peritali e investigative necessarie **per la sola Risoluzione amichevole delle Controversie, per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo**. DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Peritali, investigative e processuali **anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in Polizza**. Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.
1.6.4. **DAS assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all'importo del Massimale indicato nella singola garanzia e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.5 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS"**.
1.6.5. Per i medesimi Eventi DAS, su richiesta dell'Assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una Controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.7 - GARANZIA "CONTROVERSIE CON I CLIENTI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO"

1.7.1. DAS tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale svolta dal Contraente.
1.7.2. La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto Civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).
1.7.3. In relazione a tali Eventi, DAS assume a proprio carico le spese legali, Peritali e investigative necessarie **per la sola Risoluzione amichevole delle Controversie, per un massimo di tre (3) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.5 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS"**.
1.7.4. Per i medesimi Eventi DAS, su richiesta dell'Assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una Controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.8 - GARANZIA "VERTENZE COL DATORE DI LAVORO"

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti dell'Assicurato in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, se deve sostenere vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intende esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

ARTICOLO 1.9. - GARANZIA "DANNO ERARIALE"

1.9.1. DAS tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.
1.9.2. La garanzia opera per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.

Limiti di copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

1) in presenza di un'Assicurazione di responsabilità patrimoniale che copre l'evento: a seguito dell'intervento dell'Assi-

[2] Come previsto dall'art. 1917 del codice civile

curatore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di Soccombenza[3];

2) in presenza di un'Assicurazione di responsabilità patrimoniale valida e in regola con il pagamento dei Premi che **non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi Assicurati:** la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e Soccombenza;
3) negli altri casi, inclusa la **mancata risposta dell'Assicuratore della responsabilità civile o dell'ente di appartenenza dell'Assicurato alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di una loro dichiarazione di assenza di responsabilità**: la garanzia opera a primo rischio e DAS rimborsa all'Assicurato le spese dovute al legale per la propria attività avendo come riferimento **i valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni**. DAS considera come mancata risposta dell'Assicuratore o dell'ente l'assenza di un riscontro da parte di questi entro 30 giorni dalla richiesta di intervento o di patrocinio legale formulata dall'Assicurato.

1.9.3. In relazione a tali Eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Peritali, investigative e processuali necessarie per l'azione in giudizio in ogni sua fase.

Limiti di copertura

La garanzia opera:

- **con un Massimale di 25.000 euro per Sinistro, salvo che in Polizza non sia indicato un Massimale inferiore, e alle condizioni stabilite da questo contratto;**
- **Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.5 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS".**

1.9.4. La garanzia è inoltre valida per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre.

Limiti di copertura

La garanzia opera:

- con il limite di 3.000 euro, da ricomprendersi nel Massimale sopra indicato.

ARTICOLO 1.10 - GARANZIA "RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PER DANNO ERARIALE"

1.10.1. La garanzia di tutela legale in ambito contabile-amministrativo per danno erariale di cui all'art. 1.9 opera per il numero di anni indicato in Polizza anche per i procedimenti relativi a fatti posti in essere dall'Assicurato in data antecedente alla decorrenza del presente contratto di Assicurazione (periodo di retroattività), se la prima conoscenza di tali fatti da parte dell'Assicurato avviene durante il periodo di efficacia del contratto stesso ed è denunciata all'Assicuratore nei termini di Polizza.

1.10.2. Per prima conoscenza del procedimento per danno erariale si intende la data in cui l'Assicurato (o un suo legale rappresentante) riceve per la prima volta notifica o comunque ha formale conoscenza di uno dei seguenti atti:

a) invito a dedurre;
b) atto di citazione;
c) altro atto formale da cui risulti in modo certo che l'Assicurato è individuato come soggetto nei cui confronti è ipotizzata una responsabilità amministrativo-contabile.

ARTICOLO 1.11 - GARANZIA "PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA"

1.11.1. DAS tutela i diritti del Contraente negli Eventi relativi all'attività dichiarata in Polizza.

1.11.2. La garanzia opera per:

a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale oggetto della giurisdizione tributaria (art. 2 del Codice del processo tributario, d. Lgs. 546/1992) per l'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato secondo la normativa vigente[4], in fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali e per la presentazione di un ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado e per i successivi gradi di giudizio;

Limiti di copertura

a) La fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali viene garantita alle seguenti condizioni:
   1. **con il limite di un (1) caso per anno assicurativo;**
   2. **fino a un massimo di 2.500 euro per Sinistro.**

b) La fase giudiziale viene garantita alle seguenti condizioni:
   1. **se le richieste dell'Assicurato vengono accolte integralmente: le spese sostenute dall'Assicurato vengono rimborsate per intero;**
   2. **se le richieste dell'Assicurato vengono accolte solo parzialmente: le spese sostenute dall'Assicurato vengono rimborsate nella misura del 50%. Pertanto metà delle spese sostenute rimangono a carico dell'Assicurato;**
   3. **DAS non provvede ad anticipare spese in attesa dell'esito del procedimento e rimborsa alle condizioni sopra indicate una volta acquisito il provvedimento definitivo.**

b) affrontare Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali.

Limiti di copertura:

La garanzia non vale per Controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.

ARTICOLO 1.12 - GARANZIA "PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA"

1.12.1. DAS tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

[3] Come previsto dall'art. 1917 del codice civile
[4] Art. 12 D.Lgs 546/92

1.12.2. La garanzia opera per:
a) sostenere un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni subiti per Fatto illecito di terzi in tema di diritto di Proprietà industriale **regolarmente registrata o brevettata secondo la normativa vigente**, e in materia di opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni subiti da concorrenza sleale.

Limiti di copertura

La garanzia opera solo se le richieste dell'Assicurato sono integralmente accolte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo.

b) resistere a un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni provocati a terzi per un presunto Fatto illecito dell'Assicurato, in tema diritto di Proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni da concorrenza sleale.

Limiti di copertura

La garanzia opera:
- solo se le richieste dell'Assicurato sono integralmente accolte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo.

1.12.3. In relazione a tali Eventi, DAS rimborsa le spese legali, Peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare l'azione in giudizio.

Limiti di copertura

- **La garanzia opera fino alla metà dell'importo del Massimale indicato in Polizza e in ogni caso fino ad un massimo di 25.000 euro e alle condizioni stabilite da questo contratto;**
- **Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.5 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS".**

1.12.4. Per i medesimi Eventi DAS, su richiesta dell'Assicurato, eroga consulenza legale telefonica per ottenere un parere legale sulle materie in copertura e chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.13 – CHI È ASSICURATO

1.13.1. Le garanzie operano in base alla scelta effettuata dal Contraente e indicata in Polizza.
1.13.2. Se il Contraente è un libero professionista, le garanzie operano a favore del Contraente e delle seguenti persone che collaborano nell'attività professionale:
a) i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
b) i praticanti, gli stagisti e i tirocinanti;
c) eventuali familiari e affini che collaborano nell'attività.
1.13.3. Se il Contraente è una persona giuridica, organizzata nella forma di società o studio associato, le garanzie operano inoltre a favore delle seguenti persone:
a) il legale rappresentante e gli amministratori;
b) i soci liberi professionisti o i professionisti associati allo studio/società professionale per l'attività svolta a nome dello studio/società;
c) i professionisti associati **espressamente indicati in Polizza** per l'attività svolta in proprio al di fuori dello studio/società.
1.13.4. Se il Contraente è alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato e non svolge la libera professione, le garanzie operano esclusivamente a suo favore nell'ambito dell'attività svolta come lavoratore subordinato o parasubordinato, esclusa ogni attività libero professionale.
1.13.5. La garanzia del pacchetto base "opposizione alle Sanzioni Amministrative" (articolo 1.1.2. lett. b)), oltre ai soggetti sopra indicati, viene inoltre prestata a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del Contraente o imputa loro le attività da essa svolte, come ad esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell'organismo di vigilanza previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

ARTICOLO 1.14 - ATTIVITÀ E BENI ASSICURATI

1.14.1. Le garanzie operano per l'attività professionale indicata in Polizza e per le attività che l'Assicurato, in base alle abilitazioni professionali, svolge in qualità di:
a) sindaco o revisore dei conti;
b) consigliere all'interno di consigli di amministrazione di società o enti o associazioni, **con esclusione delle cariche di presidente, amministratore, consigliere delegato**;
c) amministratore di stabili in condominio;
d) responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;
e) consulente delegato a funzioni di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008;
f) membro dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
g) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
h) coordinatore per la progettazione e/o per l'esecuzione delle opere o responsabile dei lavori;
i) asseveratore per l'attestazione della fattibilità e della veridicità dei dati per gli interventi di riqualificazione energetica o antisismica di immobili che prevedono benefici fiscali secondo la normativa vigente;
j) soggetto che assume incarichi giudiziali nei modi e termini previsti dall'ordinamento professionale.
1.14.2. Le garanzie operano inoltre per le attività svolte dalla società di elaborazione paghe e contributi di cui il Contraente è

titolare, **se espressamente indicata in Polizza**.
1.14.3. Le garanzie operano per l'immobile indicato in Polizza, quale sede legale del Contraente, e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali viene svolta l'attività professionale, ubicati in Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

SEZIONE 2 - CHE COSA NON È ASSICURATO?

ARTICOLO 2.1 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

2.1.1. **Le garanzie sono escluse:**

a) **per Eventi che derivano da fatto Doloso dell'Assicurato; se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto Doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale), derubricazione del reato da Doloso a colposo o se interviene la prescrizione del reato o il procedimento si conclude con Patteggiamento;**
b) **per Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;**
c) **per Controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito medico o sanitario;**
d) **per fatti che derivano da Eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi o serrate;**
e) **per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a Eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.**

2.1.2. **Le garanzie sono inoltre escluse:**

a) **per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nelle singole estensioni di garanzia, se sottoscritte dal Contraente;**
b) **per Controversie di diritto civile, salvo per l'opposizione contro le sanzioni disciplinari davanti al giudice ordinario e salvo quanto indicato nelle singole estensioni di garanzia, se sottoscritte dal Contraente;**
c) **per Controversie con il proprio datore di lavoro, salvo per l'estensione di garanzia "vertenze col datore di lavoro" (articolo 1.8) se sottoscritta dal Contraente;**
d) **per Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali, salvo per l'estensione di garanzia "Pacchetto fisco e previdenza" (articolo 1.11), se sottoscritta dal Contraente;**
e) **per Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale, salvo per i procedimenti penali e per quanto indicato nell'estensione di garanzia "Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza sleale" (articolo 1.12), se sottoscritta dal Contraente.**

ARTICOLO 2.2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE "PACCHETTO BASE"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse:

a) **per le Controversie di Diritto Civile in genere;**
b) **per procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni Amministrative;**
c) **per l'opposizione a Sanzioni Amministrative in materia fiscale e tributaria.**

ARTICOLO 2.3 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "DANNI SUBITI E DANNI CAUSATI A INTEGRAZIONE DELL'RC PROFESSIONALE"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse:

a) **per Controversie di Diritto Civile che non riguardano Danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o clienti o la chiamata in causa dell'Assicuratore di responsabilità civile;**
b) **per richieste di risarcimento di danni causati, se l'Assicurato non ha una Assicurazione di responsabilità civile o se questo contratto non è in regola con il pagamento dei premi;**
c) **per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per la presenza di una Franchigia o di uno scoperto;**
d) **per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, se la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali.**

ARTICOLO 2.4 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse per Controversie di Diritto Civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti.

ARTICOLO 2.5 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "TUTELA COMPLETA DANNI CAUSATI E CONTROVERSIE CON I CLIENTI"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse:

a) **per Controversie di lavoro;**

b) **per Controversie con i fornitori;**
c) **per Controversie che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.**

ARTICOLO 2.6. - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "DANNO ERARIALE"

In aggiunta alle esclusioni comuni, la garanzia è inoltre esclusa:
a) **per dolo dell'Assicurato;**
b) **per procedimenti di natura amministrativa diversi da quelli instaurati presso la Corte dei Conti per danno erariale.**

ARTICOLO 2.7 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono escluse:
a) **per impugnazioni di provvedimenti amministrativi e altri procedimenti amministrativi che non sono oggetto della giurisdizione tributaria;**
b) **per procedimenti che si concludono con ravvedimento operoso;**
c) **se le richieste dell'Assicurato vengono integralmente rigettate;**
d) **per Controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali;**
e) **per procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore);**
f) **per Controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di veicoli a motore, mezzi nautici e mezzi aerei in genere.**

ARTICOLO 2.8 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA"

In aggiunta alle esclusioni comuni, la garanzia è inoltre esclusa:
a) **se le richieste dell'Assicurato non vengono integralmente accolte, o viceversa se le richieste della controparte che ha agito in giudizio non vengono integralmente respinte;**
b) **per mere diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell'azione in giudizio per il risarcimento danni;**
c) **per Controversie che si concludono con una Transazione o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell'azione in giudizio;**
d) **per procedimenti di natura amministrativa che derivano dall'inosservanza di norme di legge in materia di Proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, esclusiva o in tema di concorrenza;**
e) **per Controversie di Diritto Civile non espressamente indicate tra le garanzie in copertura all'articolo 1.12.**

SEZIONE 3 - CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ARTICOLO 3.1 - LIMITAZIONI DI COPERTURA COMUNI

3.1.1. **La garanzia non vale:**
a) **se il valore economico della Controversia o della Sanzione Amministrativa applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro;**
b) **per Controversie e procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività professionale o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni Assicurati;**
c) **per Controversie che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le Controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà dell'Assicurato dati in locazione;**
d) **per Controversie che riguardano contratti di leasing immobiliare;**
e) **per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;**
f) **per Controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori o fra società/studio professionale e amministratori;**
g) **per Controversie e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;**
h) **per Controversie nei confronti di DAS.**

3.1.2. **In caso di Controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.**

Valore economico minimo della Controversia o della Sanzione Amministrativa: esempio (art. 3.1.1. lett. a)
Se l'Assicurato ha ricevuto una Sanzione Amministrativa di importo pari a 430 euro, la garanzia non opera perché il valore di lite minimo è 500 euro. DAS può fornire in ogni caso una consulenza legale telefonica per aiutarlo a risolvere il suo problema.

ARTICOLO 3.2 - LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LE GARANZIE "RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI" E "RETROATTIVITA' DELLA GARANZIA DANNO ERARIALE"

3.2.1. **Se a favore dell'Assicurato opera un'altra Assicurazione di tutela legale che copre il rischio, sottoscritta prima di questo contratto con un altro assicuratore, la garanzia di questo contratto opera a esaurimento del Massimale della Polizza precedentemente sottoscritta;**
3.2.2. **Se le condizioni di Assicurazione del contratto sottoscritto con un altro Assicuratore prevedono che la garanzia operi anch'essa in secondo rischio, la garanzia di questo contratto opera in proporzione al Massimale complessivamente Assicurato con tutte le Polizze sottoscritte.**

ARTICOLO 3.3. - LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE"

In caso di Controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore del Contraente, il quale abbia avanzato la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.

ARTICOLO 3.4 - LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LE GARANZIE "TUTELA COMPLETA DANNI CAUSATI E CONTROVERSIE CON I CLIENTI" E "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO"

3.4.1. **Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.**
3.4.3. **Le garanzie del pacchetto "Controversie con i clienti 3 casi senza azione in giudizio" non valgono mai per l'azione in giudizio né per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi.**

ARTICOLO 3.5 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS

DAS non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:

a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.2 e 5.3;
b) spese per la gestione di una Controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni;
e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà[5];
h) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale Controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
j) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, Peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
l) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

SEZIONE 4 - DOVE VALE LA COPERTURA?

ARTICOLO 4.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

4.1.1. Le garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
b) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto Civile di natura contrattuale e per le Controversie che riguardano la proprietà intellettuale e la concorrenza sleale;
c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni Amministrative e per Controversie che sono incluse nel "Pacchetto fisco e previdenza".

4.1.2. Le garanzie di perdite pecuniarie "rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco informatico" operano **per gli Eventi denunciati presso l'autorità competente in Italia**.
4.1.3. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

ARTICOLO 4.2 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

La presente Polizza esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) risultante da attività in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le acque") (riguardo a quest'ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o le acque con l'eccezione delle rotte internazionali); (ii) sostenuta dal governo di Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali, da persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali, o situate in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o nelle loro acque territoriali; o (iii) derivante da attività che direttamen-

[5] (art. 1292 del codice civile)

te o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o di persone o entità residenti o situate in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) Assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Ad esempio, DAS non potrà concedere all'Assicurato l'anticipo della cauzione a seguito di arresto in Paesi sotto sanzioni totali o embargo, come Iran, Siria, Corea del Nord, Afghanistan, Myanmar, Venezuela, Cuba, Russia, Bielorussia, Crimea, Territori di Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson.

SEZIONE 5 - CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

ARTICOLO 5.1 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

5.1.1. **Per richiedere le prestazioni previste l'Assicurato deve segnalare l'accaduto a DAS appena possibile**.
La denuncia del Sinistro deve essere effettuata, a scelta dell'Assicurato, per il tramite di una delle seguenti modalità:
a) chiamando dall'Italia il **numero verde 800.84.90.90**, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
b) sul sito www.das.it nella sezione "Area riservata".
5.1.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di sinistro), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di Evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.
5.1.3. **Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro**.
5.1.4. **Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.**
5.1.5. **In caso di procedimento penale, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**
5.1.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato deve chiamare il **numero verde 800.84.90.90** e fornire il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
5.1.7. **Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di tutela legale Litigation PR e dalla garanzia di perdite pecuniarie "rimozione contenuti lesivi della reputazione", l'Assicurato deve seguire le istruzioni fornite da DAS, e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.**

Quali documenti allegare alla denuncia: elenco esemplificativo (art. 5.1.2.)
I documenti necessari da allegare alla denuncia sono:
- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato;
- Certificati o Atti notori, ecc.

É necessario inviare a DAS la documentazione necessaria per l'apertura della pratica e gli eventuali preventivi delle spese da sostenere per la conferma di copertura e l'autorizzazione a procedere. In assenza di tale verifica si può incorrere nel rischio di non essere rimborsati per le spese sostenute.

Spese di bollo e di registro a carico dell'Assicurato: esempio (art. 5.1.3.)
Se è necessario depositare degli atti presso il Tribunale, le spese di bollo e i diritti di cancelleria restano a carico dell'Assicurato.

ARTICOLO 5.2 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.2.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la **gestione del caso è riservata esclusivamente** a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati[6]. A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia**;
b) per risolvere la controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di Risoluzione amichevole delle Controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
5.2.2. **DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:**
a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi;

[6] Secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle Assicurazioni private - D. Lgs. 209/05

b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo**.

5.2.3. Se DAS ritiene che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'Assicurato che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all'arbitrato previsto all'articolo 5.5, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza**.

5.2.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

a) **l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia; se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale**;
b) **l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
c) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale**.**

5.2.5. **In caso di procedimento penale per Delitto Doloso, le prestazioni vengono sospese e tornano ad essere operative in caso di:**

a) assoluzione o proscioglimento nel merito dell'Assicurato pronunciata con sentenza definitiva;
b) archiviazione stabilita con provvedimento definitivo;
c) Patteggiamento;
d) Prescrizione del reato;
e) derubricazione del reato da Delitto Doloso a colposo.

Sono escluse le cause di estinzione del reato diverse dalla Prescrizione.

5.2.6. **DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro unico)**:

a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse**;
b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
c) **se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

5.2.7. Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:
- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Gestione della fase stragiudiziale della vertenza riservata a DAS: cosa significa? (art. 5.2.1. lett a)
Tra i servizi offerti dalla Polizza c'è l'assistenza legale diretta da parte di professionisti esperti di DAS per risolvere la questione senza intraprendere l'iter giudiziale. Se l'Assicurato non si vuole avvalere di questa prestazione e decide di rivolgersi al proprio legale di fiducia, le relative parcelle per questa fase non sono rimborsate.

Conflitto di interessi: quando si verifica? (art. 5.2.1. lett. c)
Il conflitto di interessi può capitare ad esempio quando sia l'Assicurato che la controparte sono entrambi Assicurati con DAS.
Necessità di farsi autorizzare la prosecuzione in giudizio da DAS (art. 5.2.2.)
Se al termine della trattazione stragiudiziale la Controversia avviata dall'Assicurato non risulta ancora risolta, la copertura delle spese per la prosecuzione in giudizio non è automatica: DAS si riserva di valutare nel merito quante possibilità ha l'Assicurato di risultare vittorioso in giudizio, al fine di non creare false aspettative di vincere la causa.

Quando il Sinistro è da considerare unico: esempi (art. 5.2.6.)
Si attiva un unico Sinistro nei seguenti casi:
- quando l'Assicurato subisce un danno e la responsabilità è imputabile a diversi soggetti e deve pertanto agire nei confronti di più controparti;
- quando per la stessa violazione l'Assicurato viene coinvolto in diversi procedimenti (ad esempio, uno civile e uno penale).

ARTICOLO 5.3 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, l'Assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:

a) deve denunciare il Sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
b) deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo

per definire la Controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;

f) per la garanzia di tutela legale Litigation PR e la garanzia di perdite pecuniarie "rimozione contenuti lesivi della reputazione" deve rivolgersi esclusivamente al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS.

Cosa deve fare l'Assicurato per avere diritto alle prestazioni previste in garanzia? (art. 5.3 lett. d)
È fondamentale inviare sempre a DAS i preavvisi di parcella per verificare che contengano la descrizione dettagliata delle attività svolte e per confermarne la copertura.

ARTICOLO 5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

5.4.1. DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.
5.4.2. DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.

ARTICOLO 5.5 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.5.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
5.5.2. L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le Parti**.
5.5.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza**.
5.5.4. In alternativa, se l'Assicurato intende adire l'autorità giudiziaria, l'azione civile deve essere preceduta dall'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 oppure, ricorrendone i presupposti, del procedimento dinanzi all'Arbitro Assicurativo.

ARTICOLO 5.6 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

5.6.1. Se il Contraente e/o l'Assicurato hanno sottoscritto altre Assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, **quando si verifica un Sinistro devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri**[7].
5.6.2. **Se il Contraente e/o l'Assicurato omettono intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, DAS non procederà a erogare alcuna prestazione.**
5.6.3. **Il Contraente non può stipulare più Polizze con DAS per la copertura del medesimo rischio, se non autorizzato espressamente da DAS. Se contravviene a questo obbligo, DAS erogherà le proprie prestazioni nel limite del Massimale più alto fra quelli previsti dalle Polizze stipulate**.

ARTICOLO 5.7 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO - VARIAZIONE DEL RISCHIO

5.7.1. DAS consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.
5.7.2. Il Contraente/Assicurato deve fornire a DAS informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio. Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:
- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile).

DAS può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di Assicurazione in corso.
5.7.3. Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a DAS se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'Evento dannoso si verifichi (aggravamento del rischio). Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo (Art. 1898 del Codice Civile).
5.7.4. Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a DAS se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'Evento dannoso si verifichi (diminuzione del rischio). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, DAS può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto (Art.1897 del Codice Civile).

Cosa deve fare l'Assicurato se varia un parametro di Polizza? (art. 5.7.3.)
Se a seguito di denuncia di Sinistro DAS rileva che l'Assicurato ha intenzionalmente omesso di comunicare la variazione di un parametro di Polizza che avrebbe comportato la sostituzione del contratto con un aumento di Premio, DAS può valutare di liquidargli le spese legali proporzionalmente a quanto da lui effettivamente pagato rispetto al Premio che avrebbe dovuto pagare.

ARTICOLO 5.8 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON DAS

5.8.1. **Tutte le comunicazioni che l'Assicurato e il Contraente effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte**

[7] Come previsto dall'art. 1910 del codice civile

per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all'intermediario cui è assegnato il contratto.
5.8.2. Le comunicazioni con DAS possono avvenire:
a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona
b) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it
5.8.3. Per denunciare un Sinistro, l'Assicurato deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all'articolo 5.1.
5.8.4. Per esercitare il recesso a seguito di Sinistro il Contraente dovrà seguire le modalità indicate all'articolo 8.4.
5.8.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il Contraente o l'Assicurato fanno al broker impegnano DAS a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da DAS al broker si intende come fatta all'Assicurato o al Contraente.

ARTICOLO 5.9 - PRESCRIZIONE
5.9.1. **I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda**[8]. **Da ciò ne deriva che le denunce di Sinistro e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l'Assicurato la perdita del diritto alla prestazione.**

SEZIONE 6 - QUANDO E COME DEVO PAGARE?

ARTICOLO 6.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE
6.1.1. L'importo del Premio, è riportato in Polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate; per i frazionamenti superiori al mensile **il Premio viene aumentato del 3%. Il Premio è interamente dovuto anche se frazionato**.
6.1.2. Il Premio deve essere pagato all'intermediario cui è assegnato il contratto, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. **Il pagamento a rate mensili è possibile solo con addebito su conto corrente (SDD).**

ARTICOLO 6.2 - AGGIORNAMENTO DEL *PREMIO* E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE
6.2.1. Se la Polizza prevede un Premio indicizzato, il Massimale e il Premio sono adeguati all'"indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" pubblicato dall'ISTAT, secondo i seguenti criteri:
a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti viene adottato l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale **il Massimale e il Premio vengono aumentati o ridotti in proporzione a tale indice**;
c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale;
d) se con l'indicizzazione il Massimale e il Premio aggiornati sono il doppio di quelli iniziali, le Parti possono rinunciare all'aggiornamento; in tal caso il Massimale e il Premio rimangono quelli previsti con l'ultimo aggiornamento;
e) in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, DAS propone l'adeguamento tenendo conto dell'ultimo indice disponibile dell'anno precedente; il Contraente in tal caso può rinunciare all'adeguamento proposto da DAS, con gli effetti indicati al punto precedente.

ARTICOLO 6.3 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
6.3.1. **Il Premio annuo indicato in Polizza costituisce il minimo dovuto ed è calcolato in base al parametro** variabile riportato in Polizza. Tale parametro è costituito dal fatturato annuo o dalla retribuzione annua lorda.
6.3.2. **Entro 90 giorni dopo la scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il Contraente deve inviare a DAS o all'intermediario a cui è assegnato il contratto una dichiarazione scritta che aggiorna il parametro per l'annualità trascorsa**.
6.3.3. In caso di variazione del parametro, DAS emette una appendice di regolazione del Premio, indicando la differenza tra quanto pagato anticipatamente e quanto effettivamente dovuto in base al dato comunicato a consuntivo. Il Contraente deve pagare le **differenze di Premio risultanti dalla regolazione nei 30 giorni successivi dalla data di ricevimento dell'appendice di regolazione**. Se la differenza di Premio è in favore del Contraente, fatto salvo comunque il minimo dovuto, DAS rimborsa la differenza entro 30 giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione.
6.3.4. In caso di variazione in diminuzione al di sotto del minimo dovuto, il Contraente può richiedere la sostituzione del contratto.
6.3.5. **Se il Contraente non comunica l'aggiornamento dei parametri variabili quando dovuto, o non paga la differenza di Premio a suo carico, le garanzie previste dal contratto saranno ridotte in misura proporzionale rispetto alla quota di rischio non comunicato o non pagato**.
6.3.6. **DAS si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati comunicati dal Contraente, il quale si impegna a fornire, a semplice richiesta scritta, le informazioni e i documenti necessari (ad esempio, il Libro Unico del Lavoro o l'ultimo bilancio approvato).**

SEZIONE 7 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

ARTICOLO 7.1 - PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO
7.1.1. L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se è stata pagata entro tale data. **Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento**.
7.1.2. **L'Assicurazione scade il giorno indicato in Polizza e si rinnova in automatico per un anno se il Contraente o DAS non comunicano per iscritto la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza**.

[8] Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile

Se il Contraente sceglie di pagare la Polizza mensilmente con addebito diretto sul conto corrente, dopo la prima annualità, l'Assicurazione viene prorogata di mese in mese, salvo quando il Contraente interrompe il pagamento e invia disdetta scritta secondo le modalità indicate all'art. 8.1.2.

7.1.3. **L'Assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive; torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento e le successive scadenze non cambiano**[9].

7.1.4. **DAS ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo del contratto. Almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni. il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nella Sezione 6. Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita, maggiorata di 30 giorni.**

ARTICOLO 7.2 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.2.1. **Il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del Contraente o se questi è sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria o speciale. Le azioni si interrompono dalla data di presentazione della domanda di accesso a una delle procedure precedentemente definite, con liberazione di DAS da ogni ulteriore prestazione.**

7.2.2. Entro 15 giorni dalla data di efficacia della risoluzione, DAS rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, **al netto delle imposte**.

ARTICOLO 7.3 – QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA

7.3.1. Un Sinistro rientra nell'oggetto della garanzia se risulta avvenuto nel periodo di validità del contratto.

7.3.2. La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto **ma che si sono manifestati entro due (2) anni dalla sua cessazione**. Il Contraente può scegliere di estendere tale periodo a dieci (10) anni pagando un Premio aggiuntivo; la scelta di tale estensione è riportata in Polizza**. Il Contraente non ha diritto a nessuna copertura postuma se interrompe il contratto per stipulare una copertura di tutela legale con un altro assicuratore**.

7.3.3. **Per le Controversie di Diritto Civile di natura contrattuale un Sinistro è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'assicurazione**. Questa limitazione non vale:

a) per le richieste di risarcimento di danni causati dall'Assicurato a clienti;
b) se questo contratto sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

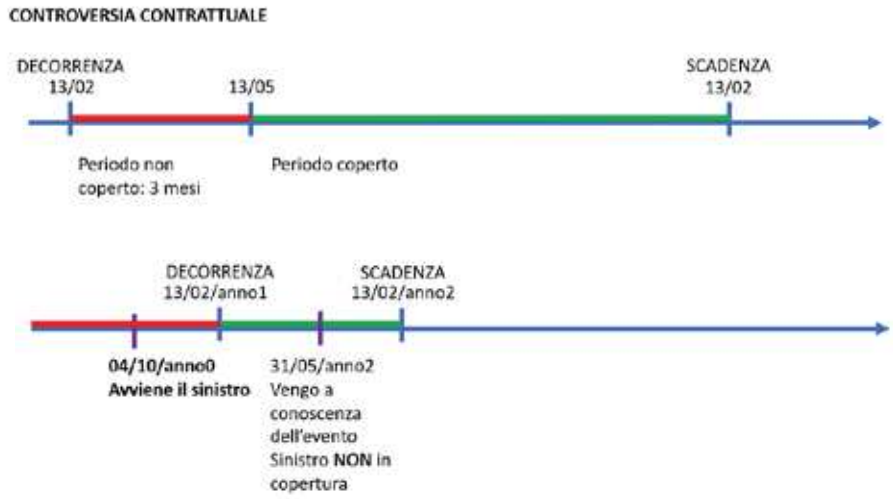
7.3.4. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).

7.3.5. Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, DAS considera:

a) la data del primo Evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per Danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni Amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

7.3.6. **Se l'Evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.**

Carenza contrattuale: esempio (art. 7.3.3.)



[9] A parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile

Esempio di sinistro	Quando si considera avvenuto?	Quando il Sinistro si manifesta?
Ambito penale: Il 18 maggio l'Assicurato riceve un avviso di garanzia e gli viene contestato un reato commesso il 7 gennaio	Il 7 gennaio, cioè quando sarebbe stato commesso il reato	Il 18 maggio, cioè quando l'Assicurato riceve l'avviso di garanzia
Danno subito: un'auto in manovra danneggia il muro di cinta dello Studio assicurato	Il giorno in cui avviene l'incidente	
Sanzione Amministrativa: il 15 giugno l'Assicurato riceve una sanzione per una violazione accertata il 30 aprile, e intende fare ricorso	Il 30 aprile, cioè quando la violazione è stata accertata	Il 15 giugno, cioè quando riceve la sanzione

SEZIONE 8 - COME POSSO DISDIRE LA Polizza?

ARTICOLO 8.1 - DISDETTA

8.1.1. **Se il Contraente o DAS non intendono rinnovare l'Assicurazione alla scadenza, devono comunicarlo per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall'articolo 5.8.2.**
8.1.2. **In caso di Polizza con frazionamento mensile, a partire dal secondo anno di validità il Contraente ha la facoltà di disdettare la Polizza interrompendo il pagamento SDD e dandone comunicazione a DAS tramite e-mail da inviare a disdette@das.it o posta ordinaria da inviare a D.A.S. SpA, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona, senza obbligo di preavviso. In tal caso l'Assicurazione cessa al termine dell'ultima mensilità pagata. Per la prima annualità invece restano valide le modalità di disdetta previste all'art. 8.1.1.**

ARTICOLO 8.2 - 30 GIORNI PER RIPENSARCI: IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a D.A.S. SpA (Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona; PEC dasdifesalegale@pec.das.it) oppure all'intermediario al quale è assegnata la Polizza, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e DAS sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza DAS rimborsa al Contraente il Premio versato, **al netto delle imposte**, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.

ARTICOLO 8.3 - RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO

8.3.1. Se il Contraente non ha più bisogno dell'Assicurazione perché il rischio cessa, **deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il Contraente di pagare le rate del Premio nel frattempo già scadute e non corrisposte**.

ARTICOLO 8.4 - RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO

8.4.1. **Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il Contraente sia DAS possono recedere dall'assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all'altra Parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata.** Se a recedere è il Contraente, l'Assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è DAS, l'Assicurazione cessa dopo 30 giorni da quando il Contraente ha ricevuto la comunicazione di recesso.
8.4.2. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione, DAS rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, **al netto delle imposte**.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE

9.1. Per ogni Controversia che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente o l'Assicurato.

ARTICOLO 10 - TASSE E IMPOSTE

10.1. **Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato da DAS.**

ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

11.1. L'Assicurazione è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.
In particolare, l'Assicurato deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà[10].
11.2. Se le condizioni di Assicurazione sono tradotte in lingua tedesca, **per questo contratto fa fede la lingua italiana**.

ARTICOLO 12 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

12.1. DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il Sinistro o fornire una prestazione espone DAS a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

Condizioni di Assicurazione - Mod. CA 2021/DAP - **Documento aggiornato a ottobre 2026**

Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I

[10] Secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile